

MONITORAGGIO FISCALE: ADEMPIMENTI di CONTRIBUENTI e INTERMEDIARI

Con la C.M. 45/E/2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce interessanti chiarimenti circa la compilazione del quadro RW, in ossequio alla disciplina sul monitoraggio fiscale prevista dal D.L. 167/1990.

di **LUIGI FERRAJOLI**

avvocato e dottore commercialista – Studio Ferrajoli Legale Tributario in Bergamo e Brescia

Con la C.M. 13 settembre 2010, n. 45/E l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in soccorso dei contribuenti alle prese con la predisposizione del Mod. Unico 2010, relativo ai redditi dell'anno 2009, fornendo interessanti chiarimenti circa la compilazione del quadro RW, in ossequio alla disciplina sul «monitoraggio fiscale» prevista dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con modif. con L. 4 agosto 1990, n. 227.

Il citato decreto prevede particolari adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti e attività di natura finanziaria all'estero e specifici obblighi in capo agli intermediari che intervengono nelle operazioni di trasferimento transfrontaliero di attività finanziarie.

AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti passivi degli obblighi di monitoraggio sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti a esse equiparati, comprese le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal fatto che le opera-

zioni siano state poste in essere nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale e nonostante essi siano obbligati alla tenuta e conservazione delle scritture contabili e, dunque, già direttamente investiti dall'onere di documentare l'attività esercitata.

Naturalmente si deve trattare di soggetti fiscalmente residenti in Italia e, al fine di determinare la sussistenza di questo presupposto, si deve fare riferimento all'art. 2, co. 2 e 2-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF 5102], che considerano rispettivamente residenti «*le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (alternativamente) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile*» e, salvo prova contraria, «*i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stato o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale*».

Le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, invece, si considerano residenti se per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale

MONITORAGGIO FISCALE

nel territorio dello Stato.

Essi sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale se detengono attività finanziarie e/o patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e, dunque, anche se costituiscono oggetto di eredità o di donazioni.

Se sussistono più diritti reali relativi a un bene come, ad esempio, la nuda proprietà e l'usufrutto, sono tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio sia il nudo proprietario che l'usufruttuario, in quanto entrambi i diritti reali sono suscettibili di produrre reddito di fonte estera.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario, proporzionalmente alla quota posseduta.

È importante rilevare che soggetti passivi dei suddetti obblighi non sono soltanto i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche chi ne ha la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Nell'ipotesi di attività cointestate, pertanto, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario, con riferimento all'intero valore dell'attività, qualora questi abbia la piena disponibilità di esse.

La C.M. 45/E/2010 precisa, infine, che gli obblighi di monitoraggio sussistono anche nel caso in cui le attività finanziarie e/o patrimoniali siano possedute dal contribuente per il tramite d'interposta persona.

È il caso in cui, ad esempio, le predette attività siano solo «formalmente» intestate a un *trust*, residente o non residente e, invece, siano sostanzialmente nella disponibilità del contribuente.

A tal proposito, la C.M. 45/E/2008, richiamando la C.M. 10 ottobre 2009, n. 43/E, individua i casi in cui il *trust* debba essere considerato come un soggetto meramente interposto.

In particolare, detta circolare individua i casi d'interposizione fittizia ogni qualvolta le attività facenti parte del patrimonio del *trust* siano a disposizione del *settlor* o rientrino nella disponibilità dei beneficiari.

ESONERI SOGGETTIVI

Sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio gli enti commerciali, esclusi gli enti pubblici e gli altri soggetti indicati nell'art. 74, co. 1, D.P.R. 917/1986 [CFE 5174], le società di persone e le società di capitali.

Sono esonerati, altresì, i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata *ex lege*, ovvero in base ad accordi internazionali ratificati in Italia e che prestano in via continuativa attività lavorativa all'estero, sia in riferimento al conto corrente costituito per l'accredito dello stipendio sia, a norma dell'art. 38, co. 13, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122 in riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero.

Ai fini dell'esonero, però deve trattarsi di:

- attività lavorativa prestata all'estero per le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce;
- attività lavorativa prestata per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- attività lavorativa prestata in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, limitatamente alle attività patrimoniali e finanziarie detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa.

Resta fermo l'obbligo di dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio delle attività estere negli altri quadri reddituali del Mod. Unico.

CONSISTENZA delle ATTIVITÀ FINANZIARIE e PATRIMONIALI

Nella dichiarazione dei redditi i contribuenti devono indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al termine del periodo d'imposta, prescindere se da essi possa derivare la produzione di un reddito imponibile in Italia. L'obbligo sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti, delle movimentazioni, delle attività finanziarie e patrimoniali, considerate nel loro complesso, supera l'importo di € 10.000.

Attività finanziarie

Per attività finanziarie bisogna intendere quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, a partecipazioni, obbligazioni, titoli pubblici italiani detenuti all'estero, certificati di massa emessi da non residenti, depositi e conti correnti, finanziamenti, riporti, assicurazioni, contratti derivati, metalli preziosi allo stato grezzo detenuti all'estero, forme di previdenza complementare ecc. A tal proposito, la C.M. 30 gennaio 2002, n. 9/E, qualifica come estere anche le partecipazioni in società italiane possedute per il tramite di una società estera interposta.

Tutte le suddette attività vanno, pertanto, indicate nel quadro RW del Mod. Unico, perché potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Vi è da rilevare che l'art. 6, D.L. 167/1990, conv. con modif. con L. 227/1990 [CFF 6544] presume che le attività finanziarie siano fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d'imposta.

Questa presunzione è a carattere relativo, ben potendo il contribuente provare che sostanzialmente le attività detenute all'estero non abbiano prodotto reddito. In tal caso, sarebbe opportuno acquisire dagli intermediari esteri i documenti necessari ad attestare l'improduttività di dette attività e conservare la relativa documentazione al fine di scongiurare l'applicazione di pesanti sanzioni in occasione di un eventuale controllo da parte degli organi preposti.

Resta ferma la possibilità per l'organo accertatore di applicare la presunzione relativa stabilita dall'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modif. con L. 3 agosto 2009, n. 102 [CFF 7191] ai sensi del quale le attività detenute in «paradisi fiscali» si considerano costituite con redditi sottratti a tassazione.

Con riferimento, poi, alle cd «*stock option*», ovvero al diritto offerto ai lavoratori dipendenti e assimilati di acquistare, a un determinato prezzo, azioni della società estera per la quale il contribuente svolge la propria

attività lavorativa o delle società controllate o controllanti, la C.M. 45/E/2010 precisa che l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste soltanto nel caso in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio dell'opzione sia inferiore al valore corrente del sottostante; solo in questo caso, infatti, il contribuente disporrà un «valore» all'estero che sarà tenuto a dichiarare.

Se, invece, l'opzione non può essere esercitata prima di un determinato periodo (cd. *vesting period*), allora il contribuente non sarà soggetto agli obblighi di comunicazione se non dal momento in cui l'opzione può essere esercitata.

Per quel che attiene, infine, alle forme di previdenza complementare, organizzate o gestite da società ed enti esteri, nel quadro RW deve essere indicata la consistenza degli accantonamenti esistenti alla fine del periodo d'imposta e dei trasferimenti a essi relativi, comprese le erogazioni in via anticipata di rendimenti o di prestazioni pensionistiche da parte del fondo.

Attività patrimoniali

La C.M. 45/E/2010 qualifica le attività patrimoniali come «*diritti reali immobiliari o quote di essi, gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o navi da diporto e gli altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che, pur non essendo iscritti nei predetti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia*».

Come per le attività di natura finanziaria, anche per quelle patrimoniali vige l'obbligo di comunicazione qualora queste siano esistenti in Italia e possedute per il tramite di un soggetto interposto residente all'estero.

La C.M. 43/E/2009, a supporto dell'efficacia dell'azione di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, stabilisce che da quest'anno è necessario indicare nel quadro RW del Mod. Unico non soltanto le attività produttive di reddito, ma anche quelle che solo «astrattamente» sono suscettibili di produrlo.

MONITORAGGIO FISCALE

Dunque, amplia la portata dell'art. 4, D.L. 167/1990 [CFF 6367], ritenendo che detta disciplina debba riferirsi non più ai soli investimenti produttivi di reddito imponibile attuale, ma anche a quelle attività «potenzialmente», «eventualmente», «lontanamente» in grado di produrlo a seguito di alienazione, utilizzo, nonché sfruttamento del bene stesso.

ESONERI OGGETTIVI

La C.M. 45/E/2010, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4, co. 4, D.L. 167/1990, stabilisce che «*gli obblighi di comunicazione non sussistono per le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, nonché per i depositi e conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi*».

Condizione necessaria affinché l'esonero possa trovare applicazione, è che i proventi delle attività detenute all'estero siano percepiti per il tramite di intermediari residenti nel territorio dello Stato, non essendo sufficiente che le attività sottostanti siano state poste in essere per il tramite di questi soggetti.

Il motivo dell'esonero è da ricercare negli obblighi di rilevazione e segnalazione all'Amministrazione che gli intermediari finanziari sono tenuti a osservare in relazione ai flussi transfrontalieri di attività finanziarie, ai sensi dell'art. 1, D.L. 167/1990 [CFF 6539]. L'esonero dalla compilazione del quadro RW riguarda, poi, tutti i beni rimpatriati, sia giuridicamente sia fisicamente.

L'intermediario incaricato applicherà le ritenute alla fonte o imposte sostitutive e comunicherà all'Amministrazione finanziaria i redditi soggetti a ritenuta a titolo d'acconto, ovvero le operazioni suscettibili di produrre redditi imponibili che non sono assoggettate a prelievo.

Per quel che attiene alle attività regolarizzate, resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro RW poiché, permanendo all'estero,

restano assoggettate agli obblighi dichiarativi connessi al monitoraggio fiscale.

TRASFERIMENTI

Oltre alle consistenze di attività patrimoniali e finanziarie, il contribuente deve dichiarare anche i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato detti investimenti e attività nel corso del periodo d'imposta, a condizione, però, che tali trasferimenti siano d'importo, complessivamente determinato, superiore a € 10.000, tenendo conto anche degli eventuali disinvestimenti.

Non devono essere indicati i pagamenti effettuati in Italia per l'acquisto di beni all'estero, mancando il requisito del trasferimento di denaro verso l'estero ma resta fermo, comunque, l'obbligo di dichiarare la consistenza dell'investimento effettuato.

Il contribuente è tenuto, altresì, a segnalare i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio. La circolare, in proposito, a titolo esemplificativo riporta il caso di un padre che trasferisce denaro all'estero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile.

A norma dell'art. 2, D.L. 167/1990 [CFF 6540], infine, sono assoggettati all'obbligo di segnalazione anche i trasferimenti transfrontalieri effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria, sempre nel rispetto del limite di € 10.000.

Sono esclusi da tale ambito i trasferimenti sull'estero, quelli effettuati tramite intermediari finanziari residenti e quelli posti in essere mediante trasporto al seguito.

OBBLIGHI degli INTERMEDIARI FINANZIARI

Gli intermediari finanziari sono tenuti a evidenziare i trasferimenti da e verso l'estero di denaro o valori mobiliari effettuati dal contribuente per un importo superiore a €

10.000.

I dati raccolti devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a cinque anni e trasmesse all'Amministrazione stessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono state compiute.

Gli intermediari sono tenuti a rilevare le operazioni effettuate dal contribuente per cui sia previsto uno specifico **obbligo di dichiarazione**. Restano, pertanto, escluse, ad esempio, le operazioni effettuate in regime di risparmio gestito o amministrato, laddove sono gli stessi intermediari a farsi carico della «vigilanza» delle operazioni e della tassazione dei relativi proventi.

Il monitoraggio è escluso, altresì, per i trasferimenti dall'estero derivanti da operazioni suscettibili di produrre **reddito assoggettato dall'intermediario stesso a ritenuta alla fonte** a titolo d'acconto o d'imposta sostitutiva. Tale obbligo sussiste, invece, per i trasferimenti che

producono reddito non soggetto ad alcuna ritenuta e destinato a confluire nel reddito complessivo del percettore.

Gli obblighi di comunicazione appena esposti devono essere adempiuti dall'intermediario mediante la compilazione del quadro SO del Modello 770.

Soggetti passivi di tale obbligo sono le banche, le Sim, Poste Italiane S.p.a., società fiduciarie, agenti di cambio, stabili organizzazioni in Italia di banche e imprese d'investimento non residenti, notai, altri intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni, società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi, società di gestione del risparmio, dottori commercialisti, ragionieri e periti commercialisti.

La compilazione del quadro SO non va effettuata se le operazioni di trasferimento sono segnalate ai sensi dell'art. 1, D.L. 167/1990.

Compilazione del quadro RW	
Sezione I (Trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria)	Pagamenti di compensi
	Risarcimenti danni
	Spese per servizi
	Vendita di partecipazioni in società italiana ad un non residente
	Vendita di un immobile sito in Italia a un non residente
Sezione II (Investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria)	Immobili esteri (soggetti a tassazione nello Stato estero)
	Preziosi e opere d'arte
	Depositi e conti correnti
	Titoli o partecipazioni estere
	Efts (<i>exchange traded funds</i>)
	Polizze assicurative
Sezione III (Trasferimenti da, verso e sull'estero inerenti agli investimenti all'estero ovvero le attività finanziarie estere)	Canoni di locazione, importi relativi all'acquisto/cessione di immobili
	Importi relativi all'acquisto/cessione
	Movimentazioni di conto corrente
	Utili/dividendi
	Proventi
	Premi

MONITORAGGIO FISCALE

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Parte della dottrina ha sollevato dubbi circa alcune conclusioni riportate dalla circolare in commento, osservando che gli esoneri oggettivi dalla compilazione del quadro RW non trovino fondato riscontro in alcuna norma di legge che ne giustifichi l'applicazione.

In particolare, relativamente all'esonero «temporaneo» concesso a chi abbia aderito allo scudo fiscale, è stato fatto notare come il fondamento giuridico attribuito a detto esonero, ravvisabile negli artt. 14, co. 5 e 15, co. 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con modif. con L. 23 novembre 2001, n. 409 [CFF 5900 e 5901] richiamati dall'art. 13-bis, co. 5, D.L. 78/2009, conv. con modif. con L. 102/2009 [CFF 6224b] non sia stato correttamente individuato.

I predetti articoli, infatti, si riferiscono, rispettivamente, alle «attività finanziarie rim-

patriate» e alle «attività regolarizzate» e non, dunque, alle «attività patrimoniali».

Il rimpatrio di attività patrimoniali, infatti, non costituisce né regolarizzazione, essendo appunto un rimpatrio, né ha ad oggetto attività finanziarie e, pertanto, non sarebbero riferibili alla fattispecie in esame né l'art. 15, co. 1, né l'art. 14, co. 5. Ciò che è stato sottolineato è, quindi, la difficoltà di applicare le norme di esenzione per analogia.

L'ulteriore esonero dagli obblighi di monitoraggio riguarda le attività date in amministrazione ad intermediari finanziari italiani. In particolare, l'art. 4, co. 4, D.L. 167/1990, riguarda solo le «attività finanziarie» e non anche le «attività patrimoniali».

L'obiezione mossa dalla dottrina, anche in questo caso, concerne il fatto che l'estensione dell'esonero ai rimpatri giuridici di attività patrimoniali troverebbe fondamento soltanto nella prassi amministrativa, ma non nella legge.